

LEGGE REGISTRAZIONE - ESSETE BY 11. ESSETE DITTA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 294/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 5581

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Cd. 11/02/2014
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 294-2013 proposto da:

FI S.P.A. C.F. X, in persona del <sup>1. Def. GS</sup> legale rappresentante pro tempore, <sup>Amministratore delegato,</sup>

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

OLIVIERI GIUSEPPE, DIRUTIGLIANO DIEGO, MASTROIANNI

ROBERTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FIOM - CGIL NAZIONALE C.F. X, in persona del

2014

492

Segretario Generale pro tempore Sig. **LM**

che agisce in nome e per conto dei lavoratori signori:

**OMISSIS**

nonche' ai sensi del comma 2 articolo 5 cit., per le  
persone non individuabili in modo diretto ed immediato,  
lese dalla discriminazione, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio  
dell'avvocato PANICI PIER LUIGI, che la rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati COSSU BRUNO, MARTINO  
VINCENZO, FOCARETA FRANCO, RECCHI EMILIA, ALLEVA  
PIERGIOVANNI, PICCININI ALBERTO, FERRARA RAFFAELE, POLI  
ELENA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

**GP**

, **DF**

, **DC**

;

- **intimati** -

avverso l'ordinanza senza numero della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 19/10/2012 r.g.n. 5080/2012 + 1;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO

BANDINI;

uditi gli Avvocati DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, OLIVIERI  
GIUSEPPE, MASTROIANNI ROBERTO;

uditi gli Avvocati PANICI PIER LUIGI, COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi degli articoli 28 dl.vo n. 150/11 e 702 *bis* cpc, la FIOM - CGIL Nazionale (qui di seguito, per brevità, indicata anche come FIOM), dichiarando di agire in nome e per conto dei lavoratori **OMISSIS**

nonché in nome delle altre persone, non individuabili in modo diretto ed immediato, lese dalla dedotta discriminazione, chiese al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro: di accertare che l'esclusione dall'assunzione dei lavoratori suoi iscritti da parte di FI

spa (qui di seguito, per brevità, indicata anche come FIP) configurava una discriminazione collettiva ai sensi del dl.vo n. 213/03, nonché degli artt. 3 e della 4 Costituzione e dell'art. 15 Statuto dei Lavoratori; di ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e, al fine della rimozione dei suoi effetti, nonché di impedirne la ripetizione, di ordinare alla FIP di assumere i 19 lavoratori nominativamente indicati, nonché tutti i lavoratori in atto iscritti alla FIOM, quantomeno in numero tale da ristabilire, e mantenere, tra essi e il totale degli assunti, il rapporto proporzionale



preesistente tra gli iscritti alla Fiom e i lavoratori in forza alla FG spa (qui di seguito, per brevità, indicata anche come FGA) nello stabilimento di Pomigliano; di adottare ogni altro opportuno provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della denunciata discriminazione e ad impedirne la ripetizione.

Radicalosi il contraddittorio e sulla resistenza della FIP, il Giudice adito:

- dichiarò la natura di discriminazione collettiva dell'esclusione dalle assunzioni dei lavoratori dello stabilimento di Pomigliano iscritti alla Fiom ed ordinò alla FIP di cessare dal comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti;
- ordinò a tal fine alla FIP di assumere 145 lavoratori iscritti alla Fiom e di mantenere nel prosieguo delle operazioni di riassorbimento del personale dello stabilimento di Pomigliano la percentuale dell'8,75% di tutti gli assunti in favore della Fiom;
- condannò la FIP al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in complessivi euro 3.000,00 per ciascuno, in favore dei 19 lavoratori nominativamente rappresentati dalla Fiom, oltre agli accessori di legge dall'attualità al saldo.

Con ordinanza del 9-19.10.2012, la Corte d'Appello di Roma, pronunciando sugli appelli principali, di identico contenuto, proposti dalla parte datoriale e sull'appello incidentale della Fiom, con l'intervento dei lavoratori (già addetti allo stabilimento di Pomigliano



e non iscritti alla FIOM) GP DF e

DC così provide:

- dichiarò la natura di discriminazione collettiva dell'esclusione dalle assunzioni dei lavoratori dello stabilimento di Pomigliano iscritti alla FIOM;
- ordinò alla FIP di cessare dal comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti;
- ordinò alla FIP di predisporre e attuare nel termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza un piano di assunzione di 126 lavoratori da selezionare, secondo i criteri già utilizzati per l'assunzione dei lavoratori presso lo stabilimento di Pomigliano, nell'ambito dell'elenco nominativo degli affiliati alla FIOM risultante al momento della presentazione del ricorso di primo grado, che avrebbe dovuto essere fornito dall'associazione sindacale entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza stessa, elenco aggiornato in relazione alle eventuali disdette intervenute *medio tempore*;
- dichiarò la natura di discriminazione individuale dell'esclusione dalle assunzioni presso lo stabilimento di Pomigliano dei lavoratori nominativamente indicati nel ricorso introduttivo;
- ordinò alla FIP di cessare dal comportamento discriminatorio e di assumere nel termine di 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza i suddetti lavoratori;



- rigettò le domande proposte dagli intervenuti;
- pur non specificandolo nel dispositivo, in accoglimento dell'appello principale, riformò, escludendola, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale disposta dal primo Giudice in favore dei 19 lavoratori nominativamente rappresentati dalla FIOM.

A sostegno del *decisum* la Corte territoriale ritenne che:

- avuto riguardo all'oggetto della tutela azionata doveva ritenersi l'ammissibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 28 dl.vo n. 150/11;
- doveva ritenersi che la direttiva 2000/78/CE, tutelando le convinzioni personali avverso le discriminazioni, aveva dato ingresso nell'ordinamento comunitario al formale riconoscimento, seppure nel solo ambito della regolamentazione dei rapporti di lavoro, della cosiddetta libertà ideologica, il cui ampio contenuto poteva essere stabilito anche facendo riferimento all'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e, quindi, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; se il legislatore comunitario avesse voluto comprendere nelle convinzioni personali solo quelle assimilabili al carattere religioso, come sostenuto dall'appellante principale, non avrebbe avuto bisogno di differenziare le ipotesi di discriminazioni per motivi religiosi da quelle per convinzioni per motivi diversi; doveva pertanto ritenersi che l'ampia nozione di "convinzioni personali" racchiudeva una serie di categorie di ciò che poteva essere definito il "dover



essere" dell'individuo, dall'etica alla filosofia, dalla politica in senso lato alla sfera dei rapporti sociali; il contenuto dell'espressione "convinzioni personali", richiamato dall'art. 4 dl.vo n. 216/03, non poteva essere perciò interpretato che nel contesto del sistema normativo speciale in cui era inserito, restando irrilevante che in altri testi normativi la medesima espressione potesse essere stata utilizzata come alternativa al concetto di opinioni politiche o sindacali; l'affiliazione sindacale rappresentava la professione pragmatica di un'ideologia di natura diversa da quella religiosa, connotata da specifici motivi di appartenenza ad un organismo socialmente e politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee, credenze suscettibili di tutela, in quanto oggetto di possibili atti discriminatori vietati; pertanto, nell'ambito della categoria generale delle convinzioni personali caratterizzata dall'eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica, poteva essere ricompresa anche la discriminazione per motivi sindacali, con il conseguente divieto di atti o comportamenti idonei a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione dell'affiliazione o della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali;

- sussistevano nella fattispécie i presupposti dell'azione collettiva per discriminazione diretta ai sensi dell'art. 5, comma 2, dl.vo n. 216/03, da non confondersi con l'azione svolta in rappresentanza dei



lavoratori nominativamente indicati, per la quale la legittimazione ad agire era disciplinata dal comma 1 del medesimo articolo di legge;

- la questione dell'assunzione o meno di un obbligo diretto a contrarre da parte della FIP era del tutto irrilevante, in quanto tale Società aveva proceduto alle assunzioni dei lavoratori attingendo al bacino di provenienza della FGA, di fatto onorando l'impegno assunto per suo conto da quest'ultima, cosicché tale attività avrebbe dovuto essere svolta nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge, ivi comprese quelle relative al divieto di discriminazioni;
- alla stregua del disposto dell'art. 28 dl.vo n. 150/11, in linea con quanto imposto dalle direttive n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE, sul bilanciamento dell'onere probatorio, il ricorrente vittima di una discriminazione poteva limitarsi a fornire in giudizio gli elementi di fatto dai quali poteva desumersi *prima facie* l'esistenza della discriminazione, spettando quindi alla parte convenuta l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione; nell'ottica volta a favorire il soggetto danneggiato, che avrebbe potuto trovarsi in una situazione di difficoltà a dimostrare l'esistenza degli atti discriminatori, doveva essere letto anche il richiamo alla possibilità di fornire elementi di fatto desunti anche da dati di carattere statistico, i quali, peraltro, non dovevano necessariamente avere caratteristiche di scientificità tali da poter assurgere ad autonoma fonte di prova; nel caso all'esame la parte originariamente ricorrente aveva allegato



quali elementi di fatto la consistenza dell'organico nello stabilimento di Pomigliano al gennaio/luglio del 2011 (4.367 dipendenti), il numero degli assunti dalla FIP provenienti dal bacino di Pomigliano al giugno 2012 (1.893), il numero degli iscritti alla FIOM al gennaio 2011 (382), la circostanza che nessun lavoratore iscritto alla FIOM risultava essere stato assunto dalla FIP al momento della presentazione del ricorso; la simulazione statistica dimessa dalla FIOM in primo grado appariva assolutamente corretta sul piano metodologico, avendo preso come riferimento grandezze omogenee e l'esito di tale simulazione aveva dimostrato che, in una selezione casuale, le probabilità che nessuno degli iscritti alla FIOM fosse stato selezionato per l'assunzione ammontava ad una su dieci milioni, il che faceva risaltare maggiormente la percentuale pari a zero di iscritti alla FIOM assunti dalla FIP nel giugno 2012; sarebbe spettato quindi alla FIP dimostrare l'erroneità dei dati probabilistici, documentando che la specifica area di occupazione dei 382 lavoratori iscritti alla FIOM era estranea alle lavorazioni rispetto alle quali erano state fatte le assunzioni; a fronte della precisazione dell'appellante principale che il reparto stampaggio era rimato in capo alla FGA e del fatto, dedotto ma non dimostrato, che i lavoratori iscritti alla FIOM risultavano addetti a tale reparto, la FIOM, nella memoria di costituzione, aveva fatto risultare che uno dei lavoratori facenti parte di quelli che avevano disdettato l'affiliazione alla stessa

FIOM nel corso del 2001 era stato assunto nonostante fosse addetto a tale reparto;

- l'accertamento operato dal primo Giudice aveva dimostrato che i dati fattuali dedotti ed inerenti ad un campione significativo relativo al raggiungimento della verifica concordata al primo anno costituivano una valida rappresentazione del *modus operandi* della Società;
- la FIP, a fronte dei dati forniti dall'originaria ricorrente, non aveva in alcun modo dimostrato che i lavoratori assunti possedessero, rispetto agli operai iscritti alla FIOM, una professionalità tale da integrare i requisiti richiesti, nel mentre, al fine di dimostrare la legittimità del suo comportamento, avrebbe dovuto provare in concreto l'adozione dei criteri secondo cui sarebbero state effettuate le assunzioni del personale operaio, "ad esempio attraverso l'individuazione di una griglia di lavoratori in possesso dei requisiti necessari per essere assunti, predisposta secondo caratteristiche di precisione e determinatezza tali da consentire l'individuazione oggettiva dei lavoratori"; tale onere probatorio non era stato assolto neppure nei confronti dei lavoratori nominativamente indicati;
- doveva escludersi che, nella fattispecie, come sostenuto dall'appellante principale, ricorrerono i presupposti della deroga prevista dall'art. 3, comma 3, dl.vo n. 216/03, dovendo peraltro rilevarsi che configurava un'intrinseca contraddizione l'aver sostenuto, da un lato, che le assunzioni erano state regolate dalla



FIP sulla base di criteri oggettivi e non soggettivi e, dall'altro, che l'affiliazione alla Fiom costituiva un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa e che, come tale, poteva essere preso a giustificazione della mancata assunzione e della ricorrenza della suddetta deroga;

- in relazione al principio di libertà dell'iniziativa economica, la tutela in forma specifica, nella misura in cui imponeva coattivamente l'adempimento, condizionava l'interesse della parte datoriale a ricevere la prestazione, non essendo compito del giudice sindacare le scelte discrezionali della datrice di lavoro, ma non potendo l'autonomia privata essere richiamata per giustificare scelte illecite e, in concreto, discriminatorie e lesive del diritto al lavoro; nel caso di specie l'esercizio del potere discrezionale da parte della FIP aveva dato luogo ad un'ipotesi illecita di discriminazione diretta ai danni dei lavoratori affiliati alla Fiom nei confronti dei quali era sorto il diritto all'eliminazione della disparità di trattamento subita e solo in tali termini era concepibile la garanzia di effettività della tutela accordata dall'art. 28 dl.vo n. 150/01; peraltro l'obbligo di assunzione imposto dal Tribunale conservava in capo alla FIP la possibilità di scelta, nell'ambito dei criteri già utilizzati in precedenza per gli altri lavoratori, garantendo la selezione sia pure in una cerchia più ristretta di candidati;

- il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte datoriale aveva consolidato in capo ai lavoratori nominativamente indicati il diritto all'assunzione, in quanto la scelta della parte datoriale doveva ritenersi non più necessaria, stante l'assenza di specifiche indicazioni in merito al difetto dei requisiti professionali per l'assunzione, onde l'ordinanza del primo Giudice doveva essere parzialmente riformata in tal senso;
- nel caso specifico, coinvolgente l'interesse di un numero considerevole di lavoratori, l'effettività e concretezza della tutela, anche in un'ottica preventiva delle future assunzioni, poteva essere maggiormente garantita attraverso l'adozione di un piano particolareggiato di rimozione degli effetti della condotta discriminatoria, piuttosto che con la previsione della disposta quota di riserva in favore degli iscritti alla FIOM;
- la doglianza dell'appellante principale relativa al disposto risarcimento dei danni non patrimoniali era fondata, in quanto le allegazioni fornite circa il concreto pregiudizio subito erano estremamente vaghe e, come tali, inidonee a suffragare la domanda;
- l'avvenuto intervento in causa non era fondato, dovendo considerarsi, oltre alle ragioni di rigetto delle analoghe censure svolte dall'appellante principale, che non poteva ritenersi che la tutela accordata in ipotesi di discriminazione vietata potesse essa stessa

costituire una condotta illecita o discriminatoria e, come tale, suscettibile di essere rimossa.

Avverso l'anzidetta ordinanza della Corte territoriale, la Fabbrica Italia Pomigliano spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su dodici motivi e illustrato con memoria.

La FIOM - CGIL Nazionale, in nome e per conto dei lavoratori già nominativamente indicati, nonché in nome delle altre persone, non individuabili in modo diretto ed immediato, lese dalla dedotta discriminazione, ha resistito con controricorso; ha depositato memoria illustrativa, eccependo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, stante l'avvenuta cessione, a far data dal 1°.3.2013, da parte della FIP ed a favore della FGA, del complesso aziendale sito in Pomigliano d'Arco.

Gli intimati **GP** **DF** e **DC**

non hanno svolto attività difensiva.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che il provvedimento d'appello avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione deve assumere, oltre alla sostanza, anche la forma della sentenza, essendo regolato dalla disciplina generale, ed insta, assumendo trattarsi di questione di particolare importanza, per l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma 1, cpc.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto ammissibile il rito di cui all'art. 28 dl.vo n. 150/11, anziché quello di cui all'art. 28 Statuto dei Lavoratori.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 5, comma 2, dl.vo n. 210/03, la ricorrente deduce che presupposto della legittimazione del sindacato a tutelare i propri iscritti contro episodi di discriminazione è che i soggetti discriminati non siano individuabili, laddove, nel caso di specie, erano individuabili (e addirittura identificati sulla base della documentazione prodotta *ex adverso*) i lavoratori affiliati alla FIOM al gennaio 2011.

Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la normativa italiana di cui al decreto legislativo n. 216/03, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, laddove fa riferimento alle "*convinzioni personali*", deve essere letta alla luce delle previsioni della predetta direttiva; nell'art. 1 di quest'ultima, il riferimento alle "*convinzioni personali*", strettamente collegato alla "*religione*", comporta che la prima locuzione si riferisce non a qualsiasi convinzione di natura ideologica, bensì a quel credo individuale assimilabile, per la sua particolare cogenza e pervasività, ad una fede religiosa; dal che discende che le "*convinzioni personali*" non possono essere ritenute diverse da quelle basate su determinate credenze religiose o ad

esse assimilabili e non si riferiscono quindi alle opinioni personali di natura politica o di altro genere.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 6 del TUE e 16 della Carta europea dei diritti fondamentali con riferimento ai provvedimenti adottati nella ordinanza impugnata in relazione ai disposti obblighi di assunzione, assumendone la contrarietà con il diritto dell'impresa di dimensionarsi in ragione delle proprie esigenze produttive.

Rispetto al quarto e al quinto motivo la ricorrente avanza inoltre richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Con il sesto motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia fondato la propria decisione su un modello statistico erroneamente condiviso, benché basato su dati certamente errati e parziali, negando al contempo l'ammissibilità e rilevanza delle prove liberatorie offerte da essa ricorrente.

Con il settimo motivo la ricorrente deduce che la Corte territoriale, con le statuizioni relative ai disposti obblighi di assunzione, ha violato il diritto dell'imprenditore, desumibile dall'art. 41 della Costituzione, di dimensionare secondo valutazioni discrezionali il proprio organico.

Con l'ottavo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto la sussistenza di obblighi

legali o contrattuali in capo ad essa ricorrente di assumere i lavoratori di Pomigliano, con le relative conseguenze sul merito della controversia.

Con il nono motivo la ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato per non avere riconosciuto l'inammissibilità dell'appello incidentale della FIOM, stante il difetto di motivi specifici di gravame.

Con il decimo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, deduce che l'appello incidentale della FIOM, oltre che inammissibile, avrebbe dovuto essere dichiarato infondato, perché l'ordine di assunzione dei lavoratori nominativamente indicati ha violato il diritto dell'imprenditore di dimensionare secondo valutazioni discrezionali il proprio organico e di individuare fra gli aventi diritto quelli muniti delle capacità tecnico-professionali richieste nell'organizzazione produttiva.

Con l'undicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione di plurime norme di diritto, nonché vizio di motivazione, in ordine alla disposta condanna all'assunzione dei lavoratori nominativamente indicati, non essendo stata fornita la dimostrazione del perché tali lavoratori fossero non solo iscritti alla FIOM, ma dovessero rientrare nella quota di lavoratori di tale sindacato destinata all'assunzione.

Con il dodicesimo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697, commi 1 e 2, cc, la ricorrente deduce che l'errata ricostruzione dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere con

l'appello incidentale della FIOM ha, simultaneamente, comportato la violazione della regola di giudizio contenuta nella normativa rubricata.

2. È logicamente preliminare la disamina dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, svolta dalla controricorrente nella memoria illustrativa.

2.1 Al riguardo, in base alla documentazione prodotta dalle parti (ammissibile siccome pertinente alla valutazione dell'ammissibilità del ricorso, giusta la previsione dell'art. 372 cpc), risulta che, con atto del 26.2.2013 (successivo alla notifica del ricorso) e con efficacia dal 1°.3.2013, la Fabbrica Italia Pomigliano spa ha ceduto alla **FG**

spa il "complesso aziendale operante nel sito industriale di Pomigliano d'Arco (NA), via **X** senza numero civico, e destinato alle attività di produzione e assemblaggio dell'autovettura modello **X**" e quindi, fra l'altro, lo stabilimento interessato alle assunzioni per cui è causa; nel medesimo atto di cessione è previsto, per quanto qui specificamente rileva, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cc, i rapporti di lavoro con i dipendenti (elencati in apposito allegato) sarebbero continuati con la Società cessionaria.

Risulta inoltre che uno dei difensori della FIP ha comunicato ai difensori della FIOM che la medesima FIP non avrebbe dato "corso alle ulteriori assunzioni di cui al provvedimento emesso dalla Corte di

*Appello di Roma in data 19.10.2012, avendo cessato ogni attività produttiva\* per avere ceduto la stabilimento alla FGA, "società di cui i lavoratori assumendi sono già dipendenti".*

**2.2** La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cpc, va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame, ossia alla sussistenza di un interesse identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica (cfr, *ex plurimis*, Cass., 3472/1999; 13091/2003; 15623/2005; 9877/2006; 1755/2006; 11844/2006); al contempo è stato altresì condivisibilmente affermato che l'interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, *ex plurimis*, Cass., SU, n. 25278/2006).



2.3 Nel caso di specie, avuto riguardo al contenuto della domanda e delle conseguenti statuizioni rese nell'ordinanza impugnata deve rilevarsi che:

- l'azione svolta non è di mero accertamento, bensì diretta ad ottenere l'effetto concreto, in relazione alle assunzioni presso lo stabilimento di Pomigliano, derivante dalla cessazione della denunciata discriminazione ai danni degli affiliati alla FIOM;
- le disposizioni rese nell'ordinanza impugnata, quali diffusamente già esposte, sono espressamente dirette ad imporre alla FIP le indicate assunzioni presso lo stabilimento di Pomigliano, facente parte del complesso aziendale oggetto della ricordata cessione;
- stante il contenuto specifico di tali statuizioni, non rileva pertanto, ai fini della valutazione della permanenza dell'interesse all'impugnazione, che la FIP, com'è pacifico, continui ad esistere, anche dopo la cessione del complesso aziendale, quale soggetto dotato di autonoma personalità giuridica.

Deve allora convenirsi che la FIP, non essendo più proprietaria dello stabilimento presso il quale avrebbero dovuto essere effettuate le ulteriori assunzioni di affiliati alla FIOM ovvero presso il quale già siano state effettuate le assunzioni dei lavoratori nominativamente indicati, non ha più alcun concreto ed attuale interesse alla rimozione delle statuizioni rese nell'ordinanza impugnata, posto che:

- in alcun modo potrà conseguire un pregiudizio dal mantenimento presso il suddetto stabilimento dei lavoratori assunti (che erano, prima dell'assunzione, dipendenti della FGA e che tali sono tornati ad essere a seguito della cessione);
- non potrà procedere ad ulteriori assunzioni presso il medesimo stabilimento di altri dipendenti della FGA affiliati alla FIOM;
- non potrà conseguentemente essere ulteriormente destinataria dell'ordine di cessare dal ritenuto comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti.

Né, in senso contrario, potrebbe ritenersi un perdurante interesse alla caducazione della ritenuta discriminazione sotto il profilo del possibile conseguente assoggettamento ad una domanda di risarcimento degli ulteriori danni che, in forza di tale discriminazione, potrebbero essere derivati, posto che tale domanda è stata respinta con la pronuncia impugnata e che tale statuizione di rigetto, in difetto di impugnazione, è ormai coperta dal giudicato.

Del tutto generiche risultano poi le osservazioni svolte nella discussione orale circa la possibile rilevanza della ritenuta discriminazione in relazione ad altre iniziative giudiziarie (di cui, come si assume, una sarebbe già in corso), non essendo stato precisato, e tanto meno comprovato, il contenuto di dette iniziative, come tali insuscettibili di valutazione in ordine alla loro pertinente concretezza.



Va pertanto riconosciuta la fondatezza dell'eccezione all'esame, con conseguente declaratoria dell'inammissibilità del ricorso.

3. In relazione al primo motivo di ricorso il Collegio non ravvisa la particolare importanza della questione ivi sollevata, onde non è luogo all'enunciazione del relativo principio di diritto.

4. Attese le ragioni del decidere, fondate su circostanze fattuali sopravvenute alla proposizione del ricorso, ed avuto altresì riguardo alla complessità delle questioni ivi svolte, le spese vanno compensate fra le parti costituite, non essendo invece luogo a provvedere al riguardo, in carenza di attività difensiva, quanto alle parti rimaste intime.


P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese fra le parti costituite; nulla sulle spese quanto alle parti rimaste intime.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2014.

IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)



IL PRESIDENTE

(dr. Fabrizio Miani Caneyari)



Il Funzionario Giudiziario  
Depositato in Cancelleria



oggi. ...11-MAR-2014

Il Funzionario Giudiziario  
Adriana GRANATA

